

DOTT. PAOLO RIBOLLA
DOTT. ENRICO FUSI

DOTT. NICOLA PINESSI
DOTT. SEJMA SKENDO
DOTT. PAOLO PROSDOCIMI

ottobre 2021

Credito d'imposta sanificazione per il 2021

A partire dal 4 ottobre si possono presentare le domande per accedere al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione introdotto dal dall'art. 32 del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-*bis*") per le spese sostenute nei mesi che vanno **da giugno ad agosto 2021**.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*.

SPESE AGEVOLABILI

Il credito d'imposta spetta per le **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** relativamente a:

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti sopra indicati;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra individuati, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione relativa all'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 deve essere presentata:

- ✓ **dal 4.10.2021 al 4.11.2021;**
- ✓ in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del relativo sito Internet;
- ✓ direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- ✓ utilizzando l'apposito modello approvato.
- ✓

DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta **"teorico"** è **pari al 30%** delle spese comunicate, con un limite massimo dell'agevolazione di 60.000,00 € per beneficiario.

Per la corretta determinazione del credito d'imposta, è necessario moltiplicare il credito d'imposta richiesto per la **percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene **calcolata come rapporto tra l'ammontare complessivo stanziato dalla norma per il credito d'imposta e l'ammontare del credito d'imposta complessivamente richiesto dai contribuenti.**

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/97, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, che indica in euro 250.000 l'utilizzo massimo annuo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU

della dichiarazione, e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000, che individua limiti generali di compensazione annua dei crediti.

Il credito d'imposta inoltre:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- non concorre alla formazione del valore della produzione IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR n. 917 del 1986.

Lo Studio rimane a completa disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.